



COMUNE DI CRISSOLO

Via Umberto 1° n. 39 - 12030 Crissolo (CN)
Tel. 0175 94902 - Fax 0175 94958
Mail: municipio@comune.crissolo.cn.it
Pec: comune.crissolo@pec.it
C. F. 85000690041 - P. IVA 01661910040



Prot. n. 1860

Crissolo, lì 11 agosto 2020

ORDINANZA n. 18/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Preso atto che l'Ordinanza n.17/2020 è viziata da mero errore di stesura e che, pertanto, occorre provvedere alla sua revoca e, contestualmente, occorre emettere nuova ordinanza avente le medesime caratteristiche;

Dato atto che, in data 26.12.2019 e sulla parete nord, nord-est, del Monviso, si è verificato un movimento franoso di consistenti dimensioni e che a tutt'oggi, lo stesso versante, è oggetto di ulteriori piccoli eventi franosi di probabile assestamento;

Vista le note:

- in atti al n. 1498 di protocollo del 03.07.2020, dell'A.R.P.A Piemonte che, condotto un sommario monitoraggio con drone ed in attesa di una quadro conoscitivo più dettagliato disponibile non prima dell'autunno prossimo, ha evidenziato la propensione della parete di che trattasi a generare crolli, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche ed in ragione di non ancora raggiunta situazione di equilibrio;
- in atti al n. 1554 di protocollo del 08.07.2020, dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso che, stante la suddetta situazione di instabilità, auspicava azioni congiunte con l'autorità di P.S. per la segnalazione e gestione della rete sentieristica sottostante il luogo del crollo al fine di tutelare gli escursionisti ed alpinisti frequentanti l'area da eventuali ulteriori crolli sebbene, il sentiero sottostante non fosse stato interessato dal crollo del 26.12.2019 ;
- in atti al n. 1648 di protocollo del 20.07.2020, della Prefettura di Cuneo che, in merito alla suddetta frana, invitava il Comune di Crissolo ad adottare i necessari accorgimenti atti a salvaguardare la sicurezza e la pubblica incolumità, nonché a tenere sotto controllo la situazione e le eventuali evoluzioni o modifiche che dovessero verificarsi;

Rilevato che:

- la base del versante nord-est del Monviso, a valle del conoide sottostante la zona oggetto di crollo, è attraversata dal sentiero CNAV13 che collega il Pian del Re con il Colle di Viso, e pertanto il rifugio alpino Quintino Sella;
- sebbene detto sentiero non sia stato interessato direttamente da massi crollati il 26.12.2019, data la sua ubicazione a valle della zona attiva, non è possibile escludere che, al verificarsi di ulteriori eventi franosi, eventuali detriti lo raggiungano e considerata la sua alta frequentazione siano colpiti escursionisti ed alpinisti;
- in alternativa al tratto del sentiero CNAV13 è utilizzabile il sentiero CNAV13B, che dal lato Est del lago Chiaretto si congiunge più a monte con il sentiero CNAV13, oltre il tratto interessato dalla frana;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, di interdire l'accesso ed il transito, veicolare e pedonale, sul sentiero CNAV13 che dal Pian del Re conduce al Colle di Viso nel tratto

sottostante la zona attiva ed interessata dalla frana sulla parete nord, nord-est del Monviso, evidenziato in giallo nella cartografia allegata;

Sentito il parere del competente Ufficio Tecnico dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso;

Visti gli artt. 3,5,7 del Vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive integrazioni e modifiche nonché il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 come modificato dal D.P.R. N. 610 del 16 settembre 1996 e successive integrazioni e modifiche;

Vista l'Ordinanza n. 17 del 07.08.2020;

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267;

REVOCA

La propria Ordinanza n. 17/2020 per mero errore di stesura;

ORDINA

L'istituzione del divieto di accesso e transito, veicolare e pedonale, lungo il sentiero CNAV13 che dal Pian del Re conduce al Colle di Viso nel tratto sottostante la zona attiva ed interessata dalla frana sulla parete nord, nord-est del Monviso.

La collocazione di idonea segnaletica di avviso e chiusura del tratto di sentiero anzidetto e di deviazione su percorso alternativo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

Il mancato rispetto di quanto impartito con la presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi del vigente Codice della Strada.

Ai sensi dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90 contro il presente atto può essere presentato ricorso, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o, alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n.285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.


DISPONE

che la presente ordinanza:

- ✓ sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Digitale del Comune, nonché mediante pubblicazione sul sito WEB istituzionale ed affissa lungo il sentiero interessato ove questo deve essere interrotto;
- ✓ sia trasmessa che alla Prefettura, alla Questura, alla locale stazione dei Carabinieri, alla stazione Carabinieri Forestali di Barge, al Parco del Monviso, all'A.R.P.A. di Cuneo, al C.A.I. Sezioni Monviso e Barge, al Soccorso Alpino, ai gestori dei Rifugi Alpini locali;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Davide Domenico BARRA



Base cartografica tratta dal catasto della rete escursionistica della Regione Piemonte

Evidenziato in giallo il tratto del sentiero CNAV13 interdetto al transito per pericolo caduta massi